

FORMAZIONE PERSONALE

IISS "Camillo Golgi"

SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

D. Lgs. 81/2008



Eugenio Melani

Brescia, Novembre 2013

FORMAZIONE SSL DOCENTI

Come lavoratori ..



Come Tutor ..



Come accompagnatori ..





RIFERIMENTI NORMATIVI

FORMAZIONE LAVORATORI

Ai sensi dell'articolo 37 del D. Lgs. 81/08

ACCORDO STATO REGIONI

del 21 Dicembre 2011

ACCORDO STATO REGIONI

Linee Guida del 27 Luglio 2012

ACCORDO STATO REGIONI sulla Formazione

- L'Accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2011 disciplina i contenuti minimi, le modalità attuative della formazione e aggiornamento dei lavoratori e preposti ai sensi dell'articolo 37 del D. Lgs. 81/08

Si suddivide in:

- FORMAZIONE GENERALE
- FORMAZIONE SPECIFICA

CREDITO PERMANENTE

La parte generale costituisce CREDITO FORMATIVO PERMANENTE per lavoratori e preposti.

La parte specifica solo per settori affini, può essere integrata se necessario.

PER PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO POSSIBILE FORMALIZZARE!!

PARTE PRIMA: FORMAZIONE GENERALE

ARGOMENTI TRATTATI

FORMAZIONE GENERALE - Contenuti:

- concetti di rischio,
- danno,
- prevenzione,
- protezione,
- organizzazione della prevenzione aziendale,
- diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali,
- organi di vigilanza, controllo e assistenza.

FORMAZIONE SPECIFICA

(declinata sulla base dell'effettiva presenza dei rischi)

Rischi infortuni

- meccanici generali
- elettrici generali
- macchine
- attrezzature
- cadute dall'alto
- rischi da esplosione
- rischi chimici
- nebbie, oli, fumi, vapori, polveri
- etichettatura
- rischi cancerogeni, biologici e fisici
- rumore, vibrazioni
- radiazioni
- microclima e illuminazione
- videoterminali

Novembre 2013

- DPI
- organizzazione del lavoro
- ambienti di lavoro
- stress lavoro correlato
- movimentazione manuale dei carichi
- movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto)
- segnaletica
- emergenze
- le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico
- procedure esodo e incendi
- procedure organizzative e primo soccorso
- incidenti e infortuni mancati
- altri rischi

FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Cerca testo nel PDF

Livello di rischio (All. 2)	Formazione generale	Formazione specifica	Totale
Rischio BASSO	4 ore	4 ore	8 ore
Rischio MEDIO	4 ore	8 ore	12 ore
Rischio ALTO	4 ore	12 ore	16 ore

TIPO DI FORMAZIONE	CONTENUTI	VERIFICA FINALE	TEMPISTICA
AGGIORNAMENTO quinquennale R. BASSO 6 ore R. MEDIO 6 ore R. ALTO 6 ore	Non «mera ripetizione» ma novità/approfondimento. N.B.: Non coincide con la formazione per cambio mansione/tecnologie/sostanze/... o con la formazione su nuovi rischi.	Non richiesta	Se la prima formazione è precedente all'11.01.2007, l'aggiornamento va svolto entro 11.01.2013.

FORMAZIONE DEI PREPOSTI

- Per i preposti l'accordo prevede una formazione aggiuntiva rispetto a quella dei lavoratori, con la frequenza di un ulteriore modulo della durata di 8 ore.

Livello di rischio (All. 2)	Formazione generale	Formazione specifica	Formazione aggiuntiva	Totale
Rischio BASSO	4 ore	4 ore	8 ore	16 ore
Rischio MEDIO	4 ore	8 ore	8 ore	20 ore
Rischio ALTO	4 ore	12 ore	8 ore	24 ore

Art. 37 - FORMAZIONE dei LAVORATORI

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.
2. La formazione deve avvenire in occasione:
 - dell'assunzione;
 - del trasferimento o cambiamento di mansioni;
 - dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi, ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.

FONTI NORMATIVE E SINERGIE LEGISLATIVE

NORME INTERNE (Produzione normativa Italiana)

- Costituzione della Repubblica
- Codice civile
- Codice penale
- Decreti, circolari...
- Leggi speciali: TU sulla sicurezza
D.lgs. 81/2008
- Norme tecniche nazionali (UNI, CEI..)

NORME ESTERNE (Produzione normativa Europea e Internazionale)


Direttive europee: per essere giuridicamente operative in Italia, necessitano di recepimento tramite legge
Regolamenti europei

Norme tecniche europee (EN): per essere operative in Italia, necessitano di recepimento obbligatorio da parte dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)

Norme tecniche internazionali (ISO) diventano operative a discrezione dell'UNI (non vi è obbligo di recepimento)

Evoluzione storica: entrata in vigore del D. Lgs. 81/08

- In attuazione dell'art. 1 della legge 03/08/2007 n. 123 “MISURE IN TEMA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO e DELEGA AL GOVERNO PER IL **RIASSETTO** E LA **RIFORMA** DELLA NORMATIVA IN MATERIA”:
- ART. 1: “Il governo è delegato ad adottare , entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti per il **RIASSETTO** e la RIFORMA delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro...”
- ART. 2: il riordino ed il coordinamento devono avvenire “...nel rispetto delle **NORMATIVE COMUNITARIE** e delle **CONVENZIONI INTERNAZIONALI** in materia...”



**D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
coordinato con il Decreto
legislativo n. 106/2009**

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO





Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81

TITOLO I	PRINCIPI COMUNI
TITOLO II	LUOGHI di LAVORO
TITOLO III	USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DPI
TITOLO IV	CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
TITOLO V	SEGNALETICA di SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
TITOLO VI	MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
TITOLO VII	ATTREZZATURE MUNITE di VIDEOTERMINALI
TITOLO VIII	AGENTI FISICI
TITOLO IX	SOSTANZE PERICOLOSE
TITOLO X	ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
TITOLO XI	PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE
TITOLO XII	DISPOSIZIONI DIVERSE IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE
TITOLO XIII	NORME TRANSITORIE E FINALI



Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81

Titolo I - PRINCIPI COMUNI

- Capo I - Disposizioni generali
- Capo II - Sistema istituzionale
- Capo III - Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
- Sezione I - Misure di tutela e obblighi (art. 15 - 27)
- Sezione II - Valutazione dei rischi (art. 28)
- Sezione III - Servizio di prevenzione e protezione (art. 31)
- Sezione IV - Formazione, informazione e addestramento (art. 37)
- Sezione V - Sorveglianza sanitaria
- Sezione VI - Gestione delle emergenze
- Sezione VII - Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori
- Sezione VIII - Documentazione tecnico amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie professionali
- Capo IV - Disposizioni penali
- Sezione I - Sanzioni
- Sezione II - Disposizioni in tema di processo penale.



Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81

Titolo II - LUOGHI DI LAVORO

Capo I - Disposizioni generali

Capo II - Sanzioni

Titolo III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Capo I - Uso delle attrezzature di lavoro

Capo II - Uso dei dispositivi di protezione individuale

Capo III - Impianti e apparecchiature elettriche

Titolo IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Capo I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

Capo III - Sanzioni



Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81

Titolo V - SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Capo I - Disposizioni generali (*da art. 161 a art. 164*)

Capo II – Sanzioni (*art. 165*)

Titolo VI - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Capo I - Disposizioni generali

Capo II - Sanzioni

Titolo VII - ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

Capo I - Disposizioni generali

Capo II - Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

Capo III - Sanzioni



Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81

Titolo VIII - **AGENTI FISICI**

Capo I - Disposizioni generali

Capo II - Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro

Capo III - Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni

Capo IV - Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici

Capo V - Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali

Capo VI - Sanzioni

Titolo IX - **SOSTANZE PERICOLOSE**

Capo I - Protezione da agenti chimici

Capo II - Protezione da agenti cancerogeni e mutageni

Sezione I - Disposizioni generali

Sezione II - Obblighi del datore di lavoro

Sezione III - Sorveglianza sanitaria

Capo III - Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto

Sezione I - Disposizioni generali

Sezione II - Obblighi del datore di lavoro

Capo IV - Sanzioni



Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81

Titolo X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

- Capo I - Disposizioni generali
- Capo II - Obblighi del datore di lavoro
- Capo III - Sorveglianza sanitaria
- Capo IV - Sanzioni

Titolo XI - PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE

- Capo I - Disposizioni generali
- Capo II - Obblighi del datore di lavoro
- Capo III - Sanzioni

Titolo XII - DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE

Titolo XIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

D. Lgs. 81/2008: principi

- ➔ La sicurezza nei luoghi di lavoro si consegue con la **partecipazione di tutti**, dallo stesso datore di lavoro, ai dipendenti, ai loro rappresentanti
- ➔ La sicurezza dipende dalla caratteristica degli impianti e delle macchine, ma anche dall'adozione di **corretti procedimenti** di lavoro.
- ➔ La sicurezza è garantita se viene curata la **formazione** e sensibilizzazione del **personale** in materia di sicurezza.

Definizioni (Art. 2)

Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione,

Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, ..., **ha la responsabilità dell'organizzazione stessa** o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **attua le direttive del datore di lavoro** organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa

Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **sovrintende alla attività lavorativa** e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

Azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato.

L'ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA

Datore di lavoro

Lavoratori

NOMINA

ELEGGONO

RSPP

Medico
competente

RLS

Novembre 2013

Eugenio Melani - Chimico

21

Responsabilità nel Sistema di Gestione per la Sicurezza

Responsabilità Operativa

Datore di lavoro
(Imprenditore e organizzatore)

Dirigente
(Organizza il lavoro di altre persone)

Preposto
(Vigila e sorveglia la corretta esecuzione dei lavori in sicurezza)

Lavoratore
(esegue correttamente le procedure lavorative e le procedure di sicurezza)

Responsabilità Consultiva

Responsabile

Addetti
(Facoltativi)

Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)
(Ausilio Tecnico)

Medico Competente

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

Titolo I - PRINCIPI COMUNI

Capo 1 **Disposizioni generali**

Art. 2 - Definizioni



Capo 2 **Sistema istituzionale**

Capo 3 **Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro**

- Sezione I - Misure di tutela e obblighi
(Artt. 15, ..., 18, 19, 20)
- Sezione II - Valutazione dei rischi
(Artt. 28, 29, 30)
- Sezione III - Servizio di prevenzione e protezione
(Artt. 31, ..., 33, ..., 35)
- Sezione IV - Formazione, informazione e addestramento
(Artt. 36, 37).

Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

- **Sezione I** - Misure di tutela e obblighi
- **Sezione II** - Valutazione dei rischi
- **Sezione III** - Servizio di prevenzione e protezione
- **Sezione IV** - Formazione, informazione e addestramento



1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
 - a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
 - b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
 - c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
 - d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
 - e) la riduzione dei rischi alla fonte;

- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- l) il controllo sanitario dei lavoratori;
- m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

Misure generali di tutela III

Art. 15 - D. Lgs 81/2008

- q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori;
 - r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
 - s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
 - u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
 - v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
 - z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Art. 17 - D. Lgs. 81/2008

II DATORE DI LAVORO NON PUO' DELEGARE

I seguenti **OBBLIGHI**:

1. **VALUTAZIONE DEL RISCHIO** con conseguente
2. **ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO** previsto dall' art. 28
3. Designazione del: **RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

Obblighi del datore di lavoro I

Art. 18 - D. Lgs 81/2008

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
 - a) **nominare il medico competente** per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
 - b) **designare preventivamente i lavoratori** incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
 - c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
 - d) **fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale**, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

Obblighi del datore di lavoro II Art. 18 - D. Lgs 81/2008

- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

Obblighi del datore di lavoro III

Art. 18 - D. Lgs. 81/2008

- i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
- m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
.....
- z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

Obblighi del preposto I

Art. 19 - D. Lgs. 81/2008

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
 - a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
 - b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 - d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

Obblighi del preposto II

Art. 19 - D. Lgs 81/2008

- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.



Obblighi dei lavoratori I

Art. 20 - D. Lgs 81/2008

1. Ogni lavoratore deve **prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro**, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
 - a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, **all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;**
 - b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
 - c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
 - d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;



Obblighi dei lavoratori II

Art. 20 - D. Lgs. 81/2008

- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;



Obblighi dei lavoratori III

Art. 20 - D. Lgs 81/2008

- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
 - i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.



Ciascun lavoratore deve ...

- **prendersi cura** della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro;
- **segnalare** immediatamente le deficienze dei dispositivi nonché le condizioni di pericolo, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, per eliminarle o ridurle;
- **utilizzare** correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze pericolose, i mezzi di trasporto nonché i dispositivi di sicurezza e i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- **osservare** le istruzioni impartite;
- **non rimuovere** senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione e controllo;
- **non compiere** di propria iniziativa operazioni o manovre che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- **effettuare** i controlli sanitari previsti.

Art. 59 - Sanzioni per i lavoratori

I lavoratori sono puniti con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da Euro 200 ad Euro 600 per:

• Utilizzo non corretto di attrezzature di lavoro, di sostanze e preparati pericolosi, di mezzi di trasporto;

• utilizzo non corretto di macchinari, impianti ed attrezzature/DPI;

• mancata segnalazione di condizioni di pericolo (DPI/ impianti/attrezzature);

• mancato intervento, in caso di emergenza, per quanto nelle proprie possibilità e competenze;

• rimozione o modifica dei dispositivi di emergenza o della cartellonistica;

• mancata sottoposizione ai controlli sanitari previsti;

• mancata partecipazione ai corsi di formazione/addestramento;

• mancata sottoposizione ai controlli medici previsti.

DIRITTI DEI LAVORATORI

1. ASTENERSI, salvo casi eccezionali, dal riprendere l'attività lavorativa nelle situazioni in cui persista un pericolo grave e immediato.
2. ALLONTANARSI in caso di pericolo grave ed immediato dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, senza subire pregiudizi o conseguenze per il loro comportamento.
3. PRENDERE in caso di pericolo grave ed immediato, nell'impossibilità di contattare un superiore gerarchico, misure atte a scongiurare le conseguenze senza subire pregiudizi o conseguenze per tale comportamento
4. ESSERE SOTTOPOSTI a visite mediche personali, qualora la relativa richiesta sia giustificata da una connessione documentabile con rischi professionali
5. RICEVERE una adeguata formazione in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al proprio ambiente di lavoro e alle mansioni svolte
6. RICEVERE una adeguata informazione sui rischi connessi all'attività lavorativa e sulle procedure stabilite per eliminarli o ridurli al minimo

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

- **Articolo 31** - Servizio di prevenzione e protezione
- **Articolo 32** - Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni
- **Articolo 33** - Compiti del servizio di prevenzione e protezione
- **Articolo 34** - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
- **Articolo 35** - Riunione periodica

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Le principali funzioni del RSPP si possono così sintetizzare:

- individuazione e valutazione dei fattori di rischio
- elaborazione delle misure preventive e protettive per la sicurezza e la salute
- proposta di programmi di informazione e formazione dei lavoratori
- controllo ed ottimizzazione nel tempo della gestione della salute e sicurezza in azienda.

Articolo 35 - Riunione periodica

1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:

- a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
- b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- c) il medico competente, ove nominato;
- d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:

- a) il documento di valutazione dei rischi;
- b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

SEZIONE IV - FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

- **(Art. 2 – Definizioni)**
- **Articolo 36 - Informazione ai lavoratori**
- **Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti**



Art. 36 - INFORMAZIONE dei LAVORATORI

Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione:

- a) sui rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività in generale;
- b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
- c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori.

Art. 37 - FORMAZIONE dei LAVORATORI

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 1 comma 3, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.
2. La formazione deve avvenire in occasione:
 - dell'assunzione;
 - del trasferimento o cambiamento di mansioni;
 - dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi, ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.

FORMAZIONE

- **Formazione:** processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale **conoscenze e procedure** utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
- **Informazione:** complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
- **Addestramento:** complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.

Formazione del lavoratore



Generale

- D. Lgs. 81/2008
- Rischio, danno e prevenzione
- Sorveglianza sanitaria, infortuni



Specifica

- Rischio chimico e biologico
- Altri rischi specifici
- Gestione delle emergenze, antincendio



Addestramento

- Istruzioni di lavoro, sicurezza ed emergenza
- Manipolazione sostanze pericolose
- Utilizzo dei DPI

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS (Art. 47)

- **Istituito a livello territoriale, aziendale e di sito produttivo**
- In tutte le aziende o unità produttive, è eletto o designato l' RLS
- **Sino a 15 dipendenti**: i lavoratori **eleggono** al proprio **interno** il rappresentante per la sicurezza oppure può essere designato o eletto per più aziende **nell'ambito territoriale** o dello **stesso comparto produttivo**; può essere eletto nell'ambito delle **rappresentanze sindacali**.
- **Oltre 15 dipendenti**: i lavoratori eleggono l' RLS nell'ambito delle rappresentanze sindacali, in assenza di tali rappresentanze, l' RLS è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.
- Sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva: il tempo retribuito, la formazione necessaria, gli strumenti per esercitare i propri compiti e il numero e la modalità di designazione o di elezione.
- In ogni caso il numero minimo è: 1 rappresentante fino a 200 lavoratori, 3 rappresentanti da 201 a 1000 lavoratori, 6 rappresentanti oltre i 1000 lavoratori.

Attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (Art. 50)

- Accede ai luoghi in cui si svolgono le attività
- E' consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla **valutazione dei rischi**, individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione
- E' consultato sulla **designazione del responsabile e degli addetti a:** Servizio di prevenzione e protezione, prevenzione incendi, pronto soccorso ed evacuazione dei lavoratori e del medico competente
- E' consultato in merito alla **organizzazione della formazione dei lavoratori** incaricati all'attività di lotta **antincendio, pronto soccorso ed evacuazione**
- Riceve le informazioni e la documentazione inerente la valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione nonché quelle inerenti le sostanze e preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali.

Attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (Art. 50)

- Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- Riceve una formazione adeguata;
- Promuove l'elaborazione, individuazione e attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- Partecipa alla riunione periodica;
- Avverte il responsabile d'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- Può far ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione adottate non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.



RISCHIO E PERICOLO

Il rischio è connaturato in tutte le attività umane ed è inscindibile da esse:

Fattori di rischio nell'attività lavorativa

Art.2 D. lgs. 81/08 lett. r **Definizione di Pericolo**

proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (processo lavorativo, sostanza, apparecchiatura ...) avente il potenziale di causare danni


Art. 2 D. lgs 81/08 lett. s **Definizione di Rischio** :

“probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione”

RISCHIO = PROBABILITA' x GRAVITA'

Formazione


Curve isorischio



SICUREZZA STRADALE SICUREZZA
ALIMENTARE SICUREZZA SOCIALE
SICUREZZA SUL LAVORO SICUREZZA
AFFETTIVA SICUREZZA ECONOMICA

?

Dal pericolo al danno




Novembre 2013

55

RISCHI

da attività in laboratorio chimico



PERICOLOSITÀ DELLE SOSTANZE CHIMICHE

Gli effetti nocivi delle sostanze chimiche o dei preparati utilizzati derivano:

- dalle caratteristiche **chimico – fisiche**




sicurezza dell'individuo
(incendio, esplosione, corrosione)

- dalle caratteristiche **tossicologiche**



salute dell'individuo
(effetti acuti o cronici)

Rischio chimico



Sostanze combustibili



Rischio fisico


Termico



Elettrico



Meccanico




LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Tappe logiche che consentono di esaminare in modo sistematico i pericoli associati ad una qualsiasi attività lavorativa

Analisi dei rischi:

- Identificazione dei pericoli
- determinazione dei limiti di processo
- Stima dei rischi
- Informazioni reperibili su processi analoghi
- Casistica degli infortuni e degli incidenti relativi a quel dato processo
- Qualsiasi informazione relativa ai danni alla salute riscontrati per quel dato processo



Dalla valutazione del Rischio e relativa individuazione e attuazione delle misure di prevenzione e protezione, segue necessariamente una **riduzione dei rischi.**

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Probabilità:

- 1- Bassa
- 2- Media
- 3- Alta
- 4- Altissima

Gravità (magnitudo):

- 1- Bassa
- 2- Media
- 3- Alta
- 4- Altissima

		Probabilità (P)			
		1	2	3	4
Magnitudo (G)	1	1	2	3	4
	2	2	4	6	8
	3	3	6	9	12
	4	4	8	12	16

ESEMPIO

$$\text{Rischio} = (P \times G) > 6$$

intervento immediato

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

La limitazione dei rischi prevede l'applicazione di misure di prevenzione quali:


- limitare al minimo il numero di persone esposte ai rischi;
- organizzare il processo produttivo in modo da generare una rotazione del personale che limiti l'esposizione di ciascuno al rischio;
- utilizzare dispositivi di protezione prima collettiva e poi individuale.

Cos'è un infortunio?

Evento che si manifesta in maniera violenta e improvvisa, non prevedibile, tale da provocare un danno all'integrità fisica del lavoratore nell'adempimento della sua attività lavorativa.

Il danno può essere:

reversibile, irreversibile o mortale.



Cos'è una malattia professionale?

Malattia contratta nell'esercizio di una determinata attività lavorativa ed a causa dell'esposizione prolungata ad un agente nocivo (chimico, fisico, organizzativo, ecc.) presente nell'attività stessa.



INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI

Cause soggettive:

- Disattenzione
- Imprudenza
- Indisciplina
- Imperizia
- Fattori personali
- Insufficienza di cognizioni tecniche

Cause oggettive:

- Impianti difettosi, insufficientemente protetti, deteriorati
- Attrezzi non idonei o deteriorati
- Mancanza o insufficienza di segnalazioni o indicazioni
- Mancanza o insufficienza di dispositivi di protezione collettiva o individuale
- Condizioni ambientali non idonee

Il miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori si qualifica e si identifica con questi due concetti chiave:

RESPONSABILITA' E PREVENZIONE

- Organizzazione: ruoli, competenze e responsabilità
- Standardizzazione delle procedure di intervento
- Consultazione e Partecipazione
- Formazione, Informazione e Addestramento

PREVENZIONE

Insieme di azioni che hanno lo scopo di mantenere lo stato di salute , inteso come benessere psico-fisico del lavoratore



Primaria

Secondaria

PREVENZIONE PRIMARIA

- INTERVENTI ALLA SORGENTE
 - Eliminazione Fattori Di Pericolo
 - Modifica Processo Produttivo
 - Modifica Organizzazione del lavoro (manutenzione, pulizia, controlli)
- INTERVENTI SULLA PROPAGAZIONE
 - Aspirazione Localizzata
 - Ventilazione Generale
 - Modifica Organizzazione del lavoro (spazio, lay-out)
- INTERVENTI SULL'UOMO
 - Dispositivi di Protezione Individuale
 - Protezioni e chiusure
 - Modifica Organizzazione del lavoro (riduzione tempi di esposizione, informazione e addestramento)

PREVENZIONE SECONDARIA

Ricerca di alterazioni pre-cliniche negli organi, prima che si manifesti la malattia

SORVEGLIANZA SANITARIA

Per gli esposti a fattori
di rischio professionali

ACCERTAMENTI
SANITARI PREVENTIVI
Prima dell'assunzione
per il rilascio
dell'idoneità

ACCERTAMENTI
SANITARI PERIODICI
Per la verifica e il
controllo dello stato di
salute

PRINCIPI GENERALI DI PREVENZIONE

- Eliminazione Del Rischio
- Riduzione del rischio alla fonte
- Prevenzione integrata (misure tecniche, produttive e organizzative)
- Sostituzione della sostanza pericolosa con la meno o non pericolosa
- Rispetto dei principi ergonomici
- Priorità delle misure di protezione collettiva
- Limitazione al minimo del numero degli esposti
- Uso limitato di agenti fisici, chimici e biologici
- Controllo sanitario dei lavoratori

ORGANI DI VIGILANZA

- Il rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro è garantito:
 - ① Dal controllo degli organismi interni all'attività lavorativa
(Primo livello)
 - ② Dagli interventi ispettivi delle strutture pubbliche preposte alla vigilanza
 - Verifiche per il rispetto delle norme antinfortunistiche
 - Adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori
 - Accertamenti a seguito di incidenti sul lavoro

ORGANI DI VIGILANZA

Vigili del
fuoco

Azienda
sanitaria
locale

Direzione
Provinciale
del lavoro

INAIL

Agli **organi di vigilanza pubblici** spettano:

- le verifiche per il **rispetto delle norme antinfortunistiche**
- l'adozione degli eventuali **provvedimenti sanzionatori**
- gli accertamenti a seguito di **incidenti sul lavoro.**

**RIFERIMENTI
FORMATIVI
NAZIONALI E UE**



**Agenzia Europea
per la Sicurezza e la Salute
sul Lavoro**



ISPEL
Istituto Superiore per la Prevenzione
e la Sicurezza del Lavoro

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO



FINE

La segnaletica di sicurezza

In un laboratorio chimico sono presenti **cartelli di divieto, di obbligo, di pericolo, di soccorso** che richiamano le indicazioni e gli obblighi contenuti nelle norme comportamentali di sicurezza (vedi Allegato II).

Questi cartelli sono il risultato della combinazione dei seguenti elementi:


- una *forma geometrica* (quadrata, rettangolare, triangolare, circolare);
- un *colore* (rosso, giallo/ocra, azzurro, verde);
- un *simbolo o pittogramma* (immagine che rappresenta una situazione o vieta un determinato comportamento).

Cartelli segnaletici

- Cartelli di prescrizione
- Cartelli di avvertimento
- Cartelli di divieto
- Cartelli di salvataggio
- Cartelli per le attrezzature antincendio



PRESCRIZIONE




Protezione obbligatoria degli occhi




Guanti di protezione obbligatoria



Protezione obbligatorie del corpo



Protezione obbligatoria dell'udito



Protezione obbligatoria delle vie respiratorie

Prescrivono un
determinato
comportamento

AVVERTIMENTO

Avvertono di un rischio o pericolo



Materiale infiammabile o alta temperatura



Pericolo generico



Rischio biologico



Sostanze corrosive



Materiale infiammabile



Sostanze nocive o irritanti

SEGNALI DI DIVIETO

Vietano un
comportamento
che potrebbe
causare un
pericolo



Vietato fumare o usare fiamme libere



Divieto di spegnere con acqua



Divieto di accesso alle persone non autorizzate



Acqua non potabile

SEGNALI DEI PRESIDI ANTINCENDIO

Indicano la localizzazione dei presidi di sicurezza



Lancia antincendio



Estintore



Telefono per gli
interventi antincendio



Direzione da seguire
(Cartello da aggiungere
a quelli che precedono)

SEGNALI DI SALVATAGGIO

Indicano la localizzazione dei presidi di sicurezza



Lavaggio occhi



Doccia di sicurezza



Telefono per
salvataggio
e pronto soccorso



Pronto soccorso



Percorso o uscita di
emergenza